

N. R.G.39761/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA

tra

ATTORE

e

CONVENUTA

Oggi **21 febbraio 2019** alle ore 9.20 innanzi alla dott.ssa Monica Bancone in sostituzione definitiva del Dott. Rota come da provvedimento del Presidente di sezione del 27/12/2018, sono comparsi:

Per PARTE ATTRICE l'avv. Adriano Cirillo nonché la sig.ra [redacted] personalmente
 Per PARTE CONVENUTA l'avv. Stefania Fiocchi in sostituzione dell'avv. Antonio Donvito
 Per la pratica forense la dott.ssa Susan Cominelli
 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli telematici qui riportati

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

‘Piaccia all’On. Tribunale, così giudicare:

Nel merito: 1) ACCERTARE E DICHLARARE che l'importo capitale per cui è obbligata la sig.ra [redacted] è di € 1.000,00; 2) ACCERTARE E DICHLARARE l'insussistenza e/o illegittimità e/o inesigibilità del credito vantato da [redacted] nei confronti della sig.ra [redacted], per l'importo di € 7.649,47 e comunque per importi superiori a quella prevista nel contratto, come risulta da quanto esposto in narrativa; e conseguentemente CONDANNARE [redacted], 3) a risarcire in via equitativa il danno alla persona subito dalla Sig.ra [redacted] per effetto delle ingiuste pretese di [redacted] ed in considerazione dei metodi di riscossione usati dalla stessa; 4) al pagamento delle competenze professionali a favore dell'avv. Adriano Cirillo che si dichiara anticipatario, con IVA e CPA oltre a spese generali al 15%;

Nel merito della riconvenzionale avversaria: 5) Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria e, conseguentemente, mandare assolta la Sig.ra [redacted] da qualunque pretesa nei confronti della società resistente”



CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione respinta, così GIUDICARE In via principale, respingere tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti di _____, in quanto infondate in fatto ed in diritto; In via riconvenzionale, condannare la sig.ra _____ al pagamento del complessivo importo di euro 7.599,47 oltre interessi legali dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine all'effettivo saldo. Con il favore delle spese e dei compensi professionali”

Il Giudice

invita le parti alla discussione orale della causa e redige la sentenza. Ad ore 12.20 dà lettura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. che forma parte integrante del presente verbale.

Il G.O

dott.ssa Monica Bancone



SENT. N.

RG. N.39761/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Monica Bancone, ha pronunciato dandone lettura in udienza ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **39761/2017** promossa con atto di citazione notificato in data 19/7/2017 promossa da:

con il patrocinio dell'avv. CIRILLO
ADRIANO CARMELO elettivamente domiciliata in CORSO PORTA VITTORIA, 18
20122 MILANO presso il difensore avv. CIRILLO ADRIANO CARMELO

ATTRICE

contro

con il patrocinio dell'avv. DONVITO
ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA PAOLO ANDREANI, 4 20122 MILANO
presso lo studio dell'avv. DONVITO ANTONIO

CONVENUTA

Oggetto: -azione accertamento negativo-CARTA DI CREDITO REVOLVING

CONCLUSIONI

come da verbale d'udienza del 21/2/2019



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**II G.O**

Visto l'art. 281 sexies c.p.c ;
Sentita la discussione orale delle parti presenti;

rileva

1. con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 19/7/2017, parte attrice conveniva in giudizio la società convenuta perché fosse accertata e dichiarata, con riferimento al contratto per l'apertura di un credito "revolving" con carta di credito ad opzione, cod. rif., 44941463 , l'obbligazione di parte attrice limitatamente al capitale di euro 1.000,00 con conseguente insussistenza/inesigibilità/illegittimità del credito vantato da _____ nei confronti di parte attrice per euro 7700,00 o comunque per somme superiori a quella prevista in contratto, con condanna della medesima parte convenuta al risarcimento del danno alla persona subito dall'attrice per effetto delle ingiuste pretese e in considerazione dei metodi di riscossione usati; spese di lite rifuse con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

In particolare parte attrice deduceva che il defunto marito, _____, nel marzo 2012 aveva sottoscritto il contratto sopraindicato che prevedeva da parte della società finanziaria la messa a disposizione del titolare di una somma di denaro, denominata fido, nel caso di specie pari ad € 1.000,00 (ART 2), di cui il titolare della carta poteva fare uso salvo poi procedere al rimborso con modalità rateale o "a saldo", aggiungendovi il pagamento degli interessi. Nel contratto stipulato dal Sig. _____, l'odierna attrice figurava come co-obbligata.

Nel novembre 2015, dopo la morte del marito, la società convenuta per il tramite di una società di recupero crediti, si metteva in contatto con l'attrice allo scopo di ricevere il rimborso della somma di euro 7.700,00 circa, affermando che negli anni il Sig. _____ aveva richiesto, contattando telefonicamente la _____ cinque diversi aumenti dell'importo del fido, che la società aveva concesso senza alcuna verifica sulla permanenza della garanzia offerta dalla moglie; che dopo lo scambio di qualche mail con la figlia dell'attrice, sig.ra _____, l'incaricato della società di recupero crediti, sig. _____, si recava inaspettatamente a casa dell'attrice chiedendole la restituzione della somma, seguivano ripetute telefonate; che l'attrice avrebbe subito vere e proprie pressioni psicologiche che le avrebbero creato un forte stato d'ansia.

Contestava pertanto l'esistenza di un obbligo contrattuale in capo all'attrice superiore all'importo indicato in contratto non avendo prestatato mai alcun consenso, né sottoscritto aumenti di fido, neppure in qualità di erede avendo rinunciato in data 3.2.2016 (doc.5) all'eredità del marito.



2. Si costituiva tempestivamente la convenuta allegando che il sig. _____ aveva richiesto che il fido inizialmente concesso con il contratto del 28.3.2012 di euro 1.000,00 fosse aumentato e, considerando la situazione economica del richiedente e la presenza della coobbligata, la convenuta aderì alla richiesta del sig. _____ aumentando il fido ad euro 2.000,00 come allo stesso comunicato in data 26.3.2013;

Che è d'uso per le società finanziarie proporre aumenti di fido ai clienti meritevoli, proposte cui il cliente può aderire in cinque semplici modi:

-Telefono: *chiami il Numero Verde gratuito*

-SMS: *invii un SMS al numero*

-E-mail: *invii una e-mail alla casella di posta*

-Filiale: *si rechi presso qualsiasi filiale*

-Extra utilizzo: *effettui utilizzi per un importo eccedente il Suo credito disponibile attuale pur rispettando il limite del nuovo Fido di seguito indicato*

Che con tali modalità venivano inviate le seguenti proposte di aumento del fido:

- a) in data 11.9.2013 da 2.000,00 a 3.000,00 (doc.4),
- b) in data 11.3.2014 da 3000,00 a 4000,00 (doc. 6)
- c) nel mese di settembre 2015, da 4000,00 a 5000,00 (doc. 8);
- d) nel marzo 2015 da 5000,00 a 6000,00 (doc.10)
- e) nel settembre 2015 da 6000,00 a 7.100,00 (doc.12)

Che non vedendosi rimborsare le rate, in data 6.8.2016 la convenuta dichiarava decaduti dal beneficio del termine, sia il debitore principale, che la coobbligata, richiedendo il pagamento del complessivo importo di euro 7.599,47, per la quale svolgeva domanda riconvenzionale in questa sede;

che risultava evidente il perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 1326 1° comma c.c. e 1335 c. e che ai sensi dell'art 1292 c.c. l'attrice era obbligata in solido; contestava infine la domanda di risarcimento del danno poiché generica e non provata.

3. Parte attrice cointestava la domanda riconvenzionale svolta, ribadendo come non vi fosse la prova delle comunicazioni di aumento del fido al co-obbligato, né dell'accettazione dell'aumento del fido da parte di quest'ultimo e ribadiva la contestazione circa il modus operandi per il recupero del credito da parte di _____ che aveva mandato a casa dell'attrice un '*sinistro figuro*' sconosciuto, che con fare intimidatorio aveva tentato di estorcere firme alla Sig.ra _____
4. Depositata le memorie ex art 183 VI co, istruita documentalmente la causa e assegnato in data 27.12.2018 il presente fascicolo alla sottoscritta in sostituzione della dott. Rota, la causa passa ora in decisione

MOTIVI



5. Emerge nel contratto sottoscritto in data 28/3/2012 che il sig. _____, in qualità di richiedente, e l'attrice, in qualità di coobbligata, hanno sottoscritto un contratto di apertura di credito (fido concesso) su carta di credito, così detta, *revolving* per euro 1.000,00 da rimborsarsi in rate mensili di euro 30,00 a mezzo addebito diretto (RID) su conto corrente bancario intestato al richiedente (doc.6 attore); carta avente validità di 36 mesi dalla data di emissione.
6. E' circostanza documentale che i successivi aumenti di fido fino all'importo di euro 7.100,00 siano stati concessi su proposta effettuata direttamente dalla finanziaria al solo sig. _____ (proposte sub punto 2 da a) a e)); proposte che a dire della convenuta sarebbero state accettate in una delle modalità indicate nella stessa proposta, non è dato conoscere esattamente quale, né quando.

E' quindi contrattualmente stabilito che la sig.ra _____ si è obbligata sino all'importo massimo di fido concesso di euro 1.000,00.

7. La società convenuta ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti del coobbligata fondando la stessa sulla solidarietà dell'obbligazione assunta dall'attrice in contratto ai sensi dell'art. 1292 c.c.
Ma tale solidarietà trova applicazione solo con riferimento alla specifica obbligazione assunta dall'attrice in contratto e quindi nel limite di euro 1000,00.
Il coobbligato non può ritenersi responsabile relativamente ad ulteriori e diverse obbligazioni assunte dall'altro debitore e che per come riconosciuto da parte convenuta troverebbero titolo nelle specifiche proposte ed accettazioni di aumento del fido formulate negli anni dalla medesima società finanziaria ed intervenute con il solo richiedente.
8. Ove, infatti, si potessero configurare come validamente effettuati gli aumenti di fido su proposta della convenuta al sig. _____ di cui ai punti da a) e e) della premessa e accordati con le comunicazioni indirizzate al solo sig. Caruso del 26.3.2013 (fino a €. 2000,00-doc.3 convenuta), del 23.9.2013 (fino a €.3000,00- doc 5), del 31.3.2014 (fino ad €.4.000,00 -doc 7), del 29.9.2014 (fino ad €.5000,00- doc. 9), del 30.3.2015 (fino ad €.6.000,00 - doc 11), nonché fino a 7.100,00 (per la quale vi è in atti solo la proposta del settembre 2015 - doc.12), questi si risolverebbero in veri e propri nuovi contratti intervenuti tra la società convenuta e il solo richiedente sig. _____, poi deceduto in data 27.11.2015, e come tali efficaci solo tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. non avendo l'attrice partecipato agli stessi.
9. Deve pertanto ritenersi fondata la domanda di parte attrice in ordine all'accertamento dell'obbligazione dalla stessa assunta nei confronti della società convenuta nella misura massima di euro 1.000,00 a titolo di capitale.
10. Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'attrice della somma di euro 7.599,47, come formulata da parte convenuta e fondata sul contratto del 28.3.2012.



11. Deve inoltre escludersi la debenza non solo della somma richiesta dalla convenuta per le motivazioni sopra addotte, ma anche la debenza di una minor somma, nel limite dell'obbligazione assunta di euro 1000,00, poiché l'attrice non ha neppure provato che le somme di cui al fido iniziale, così come quelli successivi asseritamente concessi, siano state utilizzate e in che misura, limitandosi a depositare a supporto del presunto credito solo le proprie proposte di aumento del fido fino ad euro 7.100,00 e le proprie comunicazioni di concessione degli stessi fino a 6000,00.
12. Non può essere accolta neppure la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dall'attrice non avendo la stessa allegato compiutamente, né provato i fatti costitutivi della domanda (la specifica condotta fonte di responsabilità, il tipo di danno del quale si domanda il risarcimento, l'ammontare di quest'ultimo o gli elementi per la sua liquidazione equitativa, nonché il nesso causale tra la condotta e l'evento).

L'attrice si è limitata ad allegare di avere subito vere e proprie pressioni psicologiche che le avrebbero creato un forte stato d'ansia ed un fare intimidatorio dell'incaricato della società di recupero del credito senza tuttavia specificare nulla in merito agli effettivi comportamenti posti in essere e al verificarsi effettivo di uno stato di ansia oltre la normale tollerabilità;

I capitoli di prova formulati volti solo a dimostrare la circostanza che l'incaricato del recupero credito si sarebbe recato a casa dell'attrice per richiedere il pagamento proponendo una soluzione conciliativa che prevedeva il pagamento della metà subito, ovvero dell'intero importo a mezzo cambiali non risultano dirimenti, nulla è stato chiesto di provare neppure in ordine all'effettivo danno subito.

13. Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo ai sensi del DM 10.3.2014 n.55 come modificato dal DM 8.03.2018 n.37 entrato in vigore dal 27.04.18, visti gli art.2, 4 e 5 di detto decreto e le tabelle allegate preso atto del relativo scaglione (fascia 5.200,01-26.000,00), in base ai valori medi ridotti del 50% per quanto riguarda la fase istruttoria stante l'istruzione solo documentale e della fase decisoria, attesa la discussione orale della causa. Risultano spese documentate per euro 237,00 (CU).

PQM

Il Tribunale di Milano, sezione VI civile, nella persona del Giudice Unico definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accoglie la domanda di parte attrice
E per l'effetto
2. Accerta e dichiara che l'obbligazione assunta dalla sig.ra _____ con il contratto del 28.3.2012 è limitata alla somma di euro 1.000,00 a titolo di capitale;
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta;
5. Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si



liquidano complessivamente in euro 237,00 per spese esenti ed euro 2.425,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie 15% sui compensi, accessori previdenziali e fiscali nella misura di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Adriano Carmelo Cirillo ex art 93 c.p.c..

Così deciso in Milano, 21 Febbraio 2019

IL G.O
Dott.ssa Monica Bancone

